

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2604/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, tra l'altro, dell'India

(2002/C 262 E/03)

COM(2002) 106 def.

(Presentata dalla Commissione il 27 febbraio 2002)

RELAZIONE

Il riesame summenzionato è stato avviato con il regolamento (CE) n. 1240/2001 della Commissione, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* L 171 del 26 giugno 2001. A tempo debito tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

L'inchiesta ha accertato pratiche di dumping a carico del produttore esportatore che ha chiesto l'avvio del procedimento. Il livello di dumping accertato è inferiore al margine di pregiudizio nazionale stabilito per l'India durante l'inchiesta originaria. Di conseguenza, conformemente alla regola del dazio inferiore, è stato deciso di fissare il dazio al livello del margine di dumping stabilito, cioè al 14,7 %.

Per questo motivo, si propone di modificare opportunamente il regolamento del Consiglio in vigore.

Gli Stati membri sono stati consultati e nella maggior parte dei casi si sono espressi a favore dell'istituzione di un dazio antidumping individuale.

Si propone pertanto al Consiglio di approvare l'allegata proposta in vista della modifica del regolamento (CE) n. 2604/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, tra l'altro, dell'India.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 2603/2000 ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sotto forma di un importo specifico per tonnellata pari a 41,3 EUR sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (qui di seguito denominato «il prodotto in questione») originarie, tra l'altro, dell'India, fatta eccezione per le importazioni provenienti da diverse aziende specificamente menzionate,

a cui è stata applicata un'aliquota di dazio inferiore. Con il regolamento (CE) n. 2604/2000 ⁽³⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sotto forma di un importo specifico per tonnellata pari a 181,7 EUR sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, tra l'altro, dell'India, fatta eccezione per le importazioni provenienti da diverse società indiane specificamente menzionate, a cui si applica un'aliquota di dazio diversa. Il prodotto è attualmente classificabile ai codici NC 3907 60 20.

B. INCHIESTA IN CORSO

- (2) In seguito, la Commissione ha ricevuto, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (qui di seguito denominato «il regolamento di base»), una domanda di riesame relativa ad un «nuovo esportatore» del regolamento (CE) n. 2604/2000 dal produttore indiano Futura Polymers Ltd (qui di seguito denominato «la società interessata»). La società sostiene di non essere collegata a nessuno dei produttori esportatori indiani soggetti alle misure antidumping in vigore in relazione al prodotto in questione. Inoltre, dichiara di non avere esportato il prodotto in questione durante il periodo dell'inchiesta originaria (1° ottobre 1998 — 30 settembre 1999), ma di avere iniziato a farlo in seguito.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 301 del 30.11.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21.

- (3) Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso definito nell'inchiesta originaria, cioè il polietilenterefalato (qui di seguito denominato «PET») avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g in conformità della norma DIN (Deutsche Industrienorm) 53728.
- (4) La Commissione ha esaminato le prove addotte dal produttore esportatore indiano interessato e le ha ritenute sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo che all'industria comunitaria è stata data l'opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha avviato, con il regolamento (CE) n. 1240/2001⁽¹⁾, un riesame del regolamento (CE) n. 2604/2000 in relazione alla società interessata e ha iniziato l'inchiesta.
- (5) Con il regolamento che avvia il riesame, la Commissione ha inoltre abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 2604/2000 per quanto riguarda le importazioni del prodotto in questione fabbricato ed esportato nella Comunità dalla società interessata e ha invitato le autorità doganali, conformemente all'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base, ad adottare misure opportune per la registrazione di dette importazioni.
- (6) La Commissione ha informato ufficialmente dell'avvio del riesame la società interessata e i rappresentanti del paese esportatore. Inoltre, ha dato alle altre parti direttamente interessate l'opportunità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite. Tuttavia, non è stata ricevuta alcuna richiesta in tal senso.
- (7) La Commissione ha inviato un questionario alla società interessata, la quale ha risposto nei termini stabiliti. Essa ha inoltre raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping. Un sopralluogo di verifica è stato effettuato presso la sede della società interessata.
- (8) L'inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2000 e il 31 marzo 2001 (qui di seguito denominato «il periodo dell'inchiesta»).
- (9) Durante l'inchiesta è stato applicato lo stesso metodo utilizzato durante l'inchiesta originaria.

C. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL RIESAME

- (10) Siccome durante l'inchiesta non è stato chiesto di riesaminare le conclusioni sul pregiudizio, il riesame è stato limitato al dumping.

D. RISULTATI DELL'INCHIESTA

1. Qualifica di nuovo esportatore

- (11) L'inchiesta ha confermato che la società interessata non ha esportato il prodotto in questione nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta originaria ma ha iniziato a farlo in seguito.

Inoltre, grazie alle prove documentali presentate, la società ha potuto dimostrare di non essere collegata, né direttamente né indirettamente, ad alcuno dei produttori

esportatori indiani soggetti alle misure antidumping in vigore per il prodotto in questione.

È confermato quindi che la società in questione deve essere considerata un nuovo esportatore ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di base e che occorre di conseguenza determinare un margine di dumping individuale.

2. Dumping

Valore normale

- (12) Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, la Commissione ha innanzitutto stabilito se le vendite interne complessive di polietilenterefalato della società siano rappresentative rispetto alle sue esportazioni complessive verso la Comunità. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base, le vendite interne sono state ritenute rappresentative in quanto il volume delle vendite interne complessive del produttore esportatore rappresentava almeno il 5 % del volume complessivo delle esportazioni verso la Comunità. Sono state considerate rappresentative anche le vendite interne del tipo di prodotto esportato nella Comunità, in quanto costituivano almeno il 5 % del volume delle esportazioni verso la Comunità.
- (13) È stato quindi valutato se le vendite interne potevano considerarsi realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, stabilendo la percentuale delle vendite remunerative ad acquirenti indipendenti. Il volume delle vendite del prodotto in questione a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato (qui di seguito denominate «le vendite remunerative») rappresentava almeno l'80 % del volume complessivo delle vendite e la media ponderata dei prezzi per quel tipo di prodotto era superiore al costo di produzione. Di conseguenza, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivo sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite interne, remunerative o no, effettuate durante il periodo dell'inchiesta.

Prezzo all'esportazione

- (14) Dato che tutte le esportazioni verso la Comunità sono state destinate ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base, ovvero in funzione dei prezzi effettivamente pagati o pagabili.

Confronto

- (15) Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base.
- (16) Sono stati concessi tutti gli adeguamenti richiesti per le vendite all'esportazione, che si riferiscono ai costi per il trasporto interno, alle altre spese di trasporto, alle commissioni bancarie, ad altri oneri e all'imballaggio.

⁽¹⁾ GU L 171 del 26.6.2001, pag. 3.

(17) Sono stati accettati anche tutti gli adeguamenti richiesti dalla società per le vendite interne, cioè crediti interni, commissioni e imposte indirette. Dato che durante i test effettuati è stata riscontrata una differenza di qualità tra il prodotto venduto sul mercato interno e quello esportato nella Comunità, è stato concesso un adeguamento per le diverse caratteristiche fisiche dei prodotti. Questa differenza è stata quantificata confrontando i prezzi dei due tipi di prodotto venduti in paesi terzi.

Margine di dumping

(18) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base, il margine di dumping è stato stabilito in base ad un confronto tra la media ponderata del valore normale per tipo di prodotto e la media ponderata dei prezzi all'esportazione.

(19) La media ponderata del margine di dumping fissato per la società, espressa in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria, è pari al 14,7 %.

E. MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DI RIESAME

(20) In considerazione di quanto precede, si ritiene opportuno istituire un dazio antidumping definitivo al livello del margine di dumping riscontrato ma, conformemente all'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento di base, non superiore al margine di pregiudizio nazionale stabilito per l'India durante l'inchiesta antidumping originaria nel regolamento definitivo. In questo caso, il dazio antidumping è stato calcolato in base al margine di dumping summenzionato, in quanto l'inchiesta, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di base, si è limitata ad esaminare la situazione del dumping in relazione alla società interessata e il margine di pregiudizio nazionale calcolato durante l'inchiesta originaria era superiore.

(21) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento di base, nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi nell'intento di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione. Dato che devono essere istituiti dazi antidumping sulle importazioni del prodotto in questione, è necessario determinare se, e in quale misura, la sovvenzione e il margine di dumping derivino dalla stessa situazione.

(22) Nel caso in questione, la società interessata ha collaborato all'inchiesta antisovvenzione iniziale e il dazio compensativo è stato fissato allo 0 %.

F. RISCOSSIONE RETROATTIVA DEL DAZIO ANTIDUMPING

(23) Poiché nell'ambito del riesame sono state accertate pratiche di dumping per quanto riguarda la società interessata, il dazio antidumping applicabile alla società deve essere riscosso anche retroattivamente a decorrere dalla data di avvio del presente riesame relativo alle importazioni che

sono state registrate a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1240/2001.

G. IMPEGNI

(24) La società Futura Polymers Ltd ha offerto un impegno sui prezzi per quanto riguarda le sue esportazioni del prodotto in questione nella Comunità, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento di base.

(25) Dopo aver esaminato l'offerta, la Commissione ha ritenuto che l'impegno fosse accettabile in quanto avrebbe eliminato gli effetti pregiudizievoli del dumping in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento di base. Inoltre, grazie alle dettagliate relazioni periodiche che la società si è impegnata a presentare, la Commissione potrà esercitare un controllo efficace. Infine, la natura del prodotto e la struttura delle vendite della società interessata sono tali che la Commissione ritiene molto limitato il rischio di elusione dell'impegno.

(26) 6) Al fine di garantire un effettivo rispetto ed un efficace controllo dell'impegno, al momento della richiesta di immissione in libera pratica, nel quadro dell'impegno, l'esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione ai servizi doganali dello Stato membro interessato di una fattura commerciale valida rilasciata dalla Futura Polymers Ltd e contenente le informazioni elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2604/2000. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponda al prodotto presentato alle autorità doganali, viene riscossa l'appropriata aliquota del dazio antidumping onde garantire l'efficace applicazione dell'impegno.

(27) In caso di violazione o di revoca dell'impegno, può essere istituito un dazio antidumping, conformemente all'articolo 8, paragrafi 9 e 10 del regolamento di base.

H. INFORMAZIONE E DURATA DELLE MISURE

(28) Alla società interessata sono stati comunicati i fatti e le considerazioni in base ai quali si intende istituire un dazio antidumping definitivo modificato sulle sue importazioni nella Comunità.

(29) Il presente riesame non incide sulla data in cui il regolamento (CE) n. 2604/2000 scadrà conformemente all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2604/2000 il testo relativo alla Futura Polymer Limited è sostituito da quanto segue:

Paese	Società	Dazio definitivo (EUR/ton)	Codice addizionale TARIC
India	Futura Polymer Limited	161,2	A184

2. All'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2604/2000 la tabella è modificata nel modo seguente:

Società	Paese	Codice addizionale TARIC
Futura Polymer Limited	India	A184

3. Il dazio istituito viene riscosso anche retroattivamente sulle importazioni del prodotto in questione registrate conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1240/2001.

4. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.